

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 26.06.2003.
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 12.07.2006.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di utilizzo della piazzola ecologica situata in via Degli artigiani individuata dalla Provincia con propria autorizzazione n. 150 del 25.02.1999.
2. La Piattaforma viene aperta nei seguenti giorni ed orari:
_____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ dalle ore _____ alle ore _____
3. Gli orari ed i giorni di apertura della Piazzola sono determinati dal Sindaco in ragione di:
 - numero di abitanti nel bacino d'utenza;
 - numero e qualità delle utenze appartenenti all'industria, artigianato, commercio e servizi;
 - condizioni d'appalto concordate nella convenzione stipulata con il gestore del servizio.

ARTICOLO 2 -ACCESSO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA.

1. L'accesso alla Piazzola è consentito solo a coloro che siano muniti di un apposito cartellino di identificazione rilasciato, su specifica richiesta, dall'Ufficio Tecnico Comunale agli iscritti nel ruolo della TARSU. Il cartellino non è cedibile: il gestore, ai fini della verifica dell'identità di chi accede alla Piazzola, potrà chiedere l'esibizione del cartellino di identificazione e di un documento di riconoscimento. Risulta quindi vietato il conferimento di rifiuti presso la Piazzola a quei soggetti che non risulteranno in possesso del cartellino di cui sopra. Il cartellino va restituito al Comune in caso di cambio di residenza o di cessazione dell'attività, pena l'applicazione di una multa di € 25,00.
2. Non saranno ammessi alla Piazzola gli utenti non in regola con il pagamento della tassa e/o di convenzioni stipulate con il Comune e/o il gestore della Piattaforma Ecologica.
3. Sono autorizzati al conferimento di rifiuti presso la Piattaforma Ecologica del Comune i seguenti soggetti:
 - a. I cittadini residenti o domiciliati nel Comune, iscritti nei ruoli della tassa per lo smaltimento dei R.S.U.;
 - b. I soggetti produttori di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ossia di quei rifiuti le cui quantità e qualità siano comprese nella delibera del C.C. n. 28 del 21.05.1998 (vedi allegato A), provenienti da soggetti residenti sul territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. Anche per questi soggetti vige il divieto di conferimento in piazzola del materiale se privi del cartellino di identificazione di cui al precedente punto;
4. Non sono autorizzati al conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta comunale i soggetti produttori di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani provenienti dall'esercizio di attività prestate al di fuori della sede legale della ditta (es. muratori, imbianchini, idraulici, giardinieri, elettricisti) per i quali non è applicato alcun regime di tassazione.

ARTICOLO 3 – CLASSIFICAZIONE RIFIUTI.

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni, i rifiuti vengono di seguito classificati:
 - a. rifiuti urbani;
 - b. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - c. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di

cui alla lettera b), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi della delibera C.C. n. 28 del 21.05.1998;

- d. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - e. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - f. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - g. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
2. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti (Vedi Circ. 22 dicembre 1999, n. 8388 dell'Albo nazionale gestori rifiuti).
3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'Elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. n. 22/97.

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI AMMESSI.

1. I rifiuti ammessi nella Piazzola Ecologica Attrezzata sono i seguenti:

- a) carta e cartone;
- b) metalli (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.);
- c) frigoriferi e frigocongelatori;**(servizio a pagamento)**
- d) apparecchi televisivi;**(servizio a pagamento)**
- e) lattine in alluminio e banda stagnata;
- f) lampade al neon;
- g) olio minerale e/o sintetico per autotrazione usato;
- h) olio e grassi vegetali e animali residui da alimenti;
- i) batterie auto esauste;
- j) pile esauste;
- k) farmaci scaduti;
- l) prodotti e contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (bombolette spray, barattoli di vernice, ecc., contenenti prodotto non utilizzato);
- m) polietilene (film derivante da imballaggio, **solo in grandi quantità**);
- n) polistirolo (imballaggi **solo in grandi quantità**);
- o) polipropilene (cassette ortofrutta);
- p) cartucce toner vuote e nastri stampanti per computers;
- q) legno (cassette, pallet, mobili ecc.);
- r) sfalci, foglie e potature siepi, tronchi d'albero, potature d'albero con foglie;

- s) rottami in muratura (piccole quantità da specificare con successivo atto dell'ut), lavandini, lavabi, non derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali e imprese edili;
 - t) rifiuti urbani ingombranti o di origine domestica;
 - u) rifiuti speciali assimilati agli urbani di origine artigianale, commerciale o industriale (deliberazione del C.C. n. 28 del 21.05.2003);
2. Eventuali altri materiali recuperabili potranno essere aggiunti all'elenco suddetto.

ARTICOLO 5 – RIFIUTI SOGGETTI A CORRESPONSIONE DEL COSTO DI SMALTIMENTO.

Il conferimento dei rifiuti di cui alla lettera c) e d) del precedente articolo 4 è ammesso previo pagamento a mezzo conto corrente postale dei costi di smaltimento sostenuti dal comune. All'atto del conferimento in Piazzola l'utente dovrà esibire la ricevuta dell'avvenuto versamento.

1. Il gestore della piazzola ha l'obbligo di richiedere l'esibizione della ricevuta dell'avvenuto versamento. E' vietato il conferimento in assenza della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO.

1. L'utente della Piazzola Ecologica è tenuto a conferire i rifiuti già suddivisi per gruppi merceologici ad a provvedere, a propria cura, a depositarli negli appositi contenitori predisposti per ciascuna tipologia di materiale, seguendo tutte le indicazioni riportate sulla cartellonistica presente in sito, nonché le disposizioni ed i suggerimenti forniti dal personale di presidio che verrà chiaramente identificato dall'idoneo cartellino di riconoscimento.
2. I materiali voluminosi e, comunque, qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro al fine di utilizzare al meglio il cassone e gli spazi destinati alla raccolta.
3. Le ramaglie derivanti dal taglio di siepi e alberi dovranno essere conferiti legati a fasci.
4. Prima del conferimento l'utente deve assicurarsi dell'assenza di frazioni estranee nei diversi materiali consegnati e viene ritenuto responsabile nel caso in cui il proprio errato comportamento provochi l'inquinamento dell'intero container.
5. I rifiuti ingombranti di origine domestica devono essere trasportati direttamente dagli utenti negli appositi spazi. Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII potrà offrire la possibilità di ritiro a domicilio attraverso ditta convenzionata, nei casi in cui esista l'impossibilità ad effettuare in proprio il trasporto. La raccolta di rifiuti ingombranti a domicilio avverrà previa chiamata all'Ufficio Tecnico del Comune, dove tale servizio è attivato, per fissare la data del ritiro.
6. I rifiuti speciali assimilati possono essere conferiti nella Piazzola Ecologica limitatamente ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata e solo nel caso che questi materiali vengano conferiti in modo differenziato. I rimanenti rifiuti speciali non assimilati non possono essere conferiti alla Piazzola Ecologica, ma devono essere trasportati direttamente dai produttori in discariche autorizzate.
7. I rifiuti urbani pericolosi solo di origine domestica e non provenienti da Ditte o attività possono essere conferiti nella Piazzola Ecologica Attrezzata limitatamente a quelli per cui sono previsti servizi di raccolta e smaltimento in conformità alle norme in vigore e che rientrano nell'art. 4 del presente Regolamento.
8. E' vietato introdurre nei contenitori:

- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali che possono causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
- materiali liquidi;
- materiali che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti pericolosi, come esplosivi, solventi, ecc., ad esclusione del R.U.P. e T e/o F;
- frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore.

9. E' fatto espresso divieto di:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nella Piazzola di proprietà del Comune;
- b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della piattaforma;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dai contenitori presenti in Piattaforma;
- d) introdurre tipologia di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA.

1. Sono autorizzati alla gestione della piattaforma ecologica ai sensi della Circolare della Regione Lombardia 25/09/1998, n. 54844 e del D.Lgs. n. 22/97:

- a. i soggetti che risultino iscritti alla Categoria 6 dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del capoluogo di Regione presso il quale conservano la sede legale e della società;
- b. il Comune stesso tramite una gestione in economia con proprio personale;
- c. associazioni o gruppi di volontariato senza fini di lucro previa stipula di idonea Convenzione con il Comune nella quale figuri chiaramente che la responsabilità della gestione (registri di carico e scarico, formulari) resti in capo al Comune stesso (ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997)

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL GESTORE.

1. Il gestore è tenuto ad assolvere ai seguenti compiti:

- aprire e chiudere la piattaforma;
- presidiare la piattaforma negli orari di apertura assicurando il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- controllare la natura dei materiali conferiti e rifiutarne l'accettazione nel caso non rientrino tra le categorie elencate nell'articolo 4 o non derivino dalle utenze indicate nell'articolo 2;
- accertare, nei casi dubbi, l'idoneità dell'utente al conferimento ;
- informare ed istruire l'utente sulle modalità di conferimento e fornire indicazioni circa l'esatta collocazione dei materiali;
- segnalare all'ufficio tecnico comunale ogni violazione del presente regolamento;
- segnalare all'ufficio tecnico comunale ogni disfunzione che venga rilevata all'interno della piattaforma sia essa riferita alla strutture, alle attrezzature, ai contenitori o organizzazione e funzionalità del servizio;
- provvedere a mantenere la piattaforma in idonee condizioni d'igiene;

- evitare il deposito dei materiali al di fuori degli appositi contenitori, assicurandone l'immediato ritiro;
 - provvedere allo stoccaggio dei materiali conferiti distinto per componenti merceologiche;
 - compilare i registri di entrata e di uscita delle merci nei casi previsti dalla legge.
2. Il personale addetto alla gestione della piazzola è tenuto ad un comportamento di collaborazione e cortesia verso gli utenti. Ogni addetto dovrà portere sulla divisa un tesserino di riconoscimento recante la dicitura "Addetto alla Piazzola".

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE.

1. Nel caso di gestione della piazzola mediante le associazioni di cui al punto c) del comma 2 dell'art. 8 spetta al Comune provvedere all'acquisto o al noleggio di tutte le attrezzature necessarie per la raccolta dei rifiuti presso la piazzola ecologica.
2. Spetta, in ogni caso, al Comune la stipula di apposita polizza di copertura dei rischi a terzi e la messa a norma degli impianti della piazzola.

ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI GESTORI.

1. E' responsabilità del soggetto gestore la corretta modalità di stoccaggio, secondo la normativa vigente, delle varie frazioni di Rifiuti Urbani Pericolosi, dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, dei rifiuti speciali ed ingombranti.

ARTICOLO 11 – NORME PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI.

1. Durante le operazioni di conferimento non dovranno essere abbandonati dal personale gestore, dal personale del Comune, dalle Associazioni e dagli utenti tutti quegli oggetti taglienti o materiali pericolosi per l'incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che ne garantiscano lo stoccaggio in sicurezza.

ARTICOLO 12 - VIGILANZA E CONTROLLI.

1. La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

ARTICOLO 13 – SANZIONI.

1. Per violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 689/81, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni nonché dalla L.R. n. 21/93, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- ◆ Conferimento di rifiuti presso la piazzola ecologica ad opera di soggetto non autorizzato: da Euro 26,00 a Euro 155,00;

- ◆ Mancata separazione per le classi merceologiche all'atto del conferimento dei rifiuti: da Euro 26,00 a Euro 155,00;
- ◆ Abbandono dei rifiuti al di fuori dell'area della piazzola ecologica sia durante gli orari di apertura che durante la chiusura ed abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori posti all'interno della struttura della piattaforma:
 - per rifiuti non pericolosi e non ingombranti da Euro 26,00 a Euro 155,00;
 - per rifiuti pericolosi e/o ingombranti da Euro 103,00 a Euro 620,00;
- ◆ Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti a seguito di idonea segnalazione da parte del personale incaricato alla gestione: da Euro 26,00 a Euro 155,00;
- ◆ Conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica per i quali è attivato un servizio di raccolta domiciliare o per i quali vietato il conferimento in piattaforma: da Euro 26,00 a Euro 155,00;
- ◆ Inquinamento dei containers o degli spazi destinati alla raccolta a causa di comportamenti errati da parte dell'utente conferitore: da Euro 26,00 a Euro 155,00.

ARTICOLO 14 – NORMA DI RINVIO.

1. Per la sicurezza e la tutela dell'ambiente e dei cittadini, per quanto non espressamente dichiarato nel presente regolamento in riferimento alla piazzola per la raccolta differenziata, loro strutture, attrezzature e contenitori, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

INDICE SOMMARIO

ART	1 -	Oggetto
ART.	2 -	Accesso alla piazzola
ART.	3 -	Classificazione dei rifiuti
ART.	4 -	Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi
ART.	5 -	Rifiuti soggetti a corresponsione del costo di smaltimento
ART	6 -	Modalità di conferimento
ART.	7 -	Soggetti autorizzati alla gestione della piazzola
ART.	8 -	Obblighi del gestore
ART.	9 -	Obblighi del comune
ART.	10 -	Adempimenti amministrativi e responsabilità dei soggetti gestori
ART.	11 -	Norme per la prevenzione di incidenti
ART.	12 -	Vigilanza e controlli
ART.	13 -	Sanzioni
ART.	14 -	Rinvio